

**SUNTO DEL RICORSO N°12740/2019 PROMOSSO DAL SIG.
CUMBO IVAN INNANZI AL T.A.R. LAZIO – ROMA**

Il sig. Cumbo Ivan ha proposto un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Lazio – Roma sez. I bis contro il Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ed il – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di selezione e reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici, chiedendo l'annullamento, previa sospensione:

- Del provvedimento del 25 settembre 2019 con cui l'amministrazione aveva giudicato il sig. Cumbo non idoneo ai fini dell'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri in quanto asseritamente affetto da "alluce valgo bilaterale (lettera V punto 3), condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art.582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n°90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare".

A mezzo del suddetto ricorso (recante il n°12740/2019 RG) il sig. Cumbo ha censurato il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art.10 del bando di concorso, violazione e falsa applicazione dell'art.582 lettera v punto 3 del d.p.r. 15 marzo 2010 n°90, violazione e falsa applicazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare ed i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al decreto del 4 giugno 2014 del Ministero della Difesa, eccesso di potere per travisamento dei fatti carenza di istruttoria e motivazione, arbitrio e difetto di presupposto.

Con ordinanza istruttoria n°13526/2019, il T.A.R. adito ha disposto una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione medica di parte e degli esami effettuati in sede concorsuale, la sussistenza della causa di inidoneità in questione ed ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio dl 5 febbraio 2020.

Conseguentemente, il sig. Cumbo è stato sottoposto a visita in data 10 dicembre 2019 presso la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare.

A seguito degli accertamenti sanitari effettuati è stato accertato che il sig. Cumbo è in possesso dei requisiti di idoneità previsti per l'arruolamento per cui è controversia.

Con successivi motivi aggiunti di ricorso il sig. Cumbo ha impugnato il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 29 novembre 2019, con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4^serie speciale n°23 del 22 marzo 2019.

Con ordinanza n°2398/2020 l'Ecc.mo T.A.R. del Lazio – sez. I bis:

Vista la relazione depositata in data 17 dicembre 2019, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 13526 del 26 novembre 2019, nella quale l'organo accertatore all'uopo nominato afferma che il ricorrente è "affetto da un moderato valgismo bilaterale degli alluci compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale";

Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata

Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte del ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, anche in ragione dell'idoneità conseguita dal ricorrente in data 29 gennaio 2020 agli accertamenti attitudinali, sussistano giusti motivi per accogliere, nelle more, la domanda cautelare e, per l'effetto, per disporre l'ammissione della ricorrente "con riserva" ed "in soprannumero" a partecipare ai corsi di formazione, organizzati dall'Amministrazione a seguito dell'approvazione della graduatoria, nel pieno rispetto di ragioni di natura didattica od organizzative;

ha accolto l'istanza cautelare proposta dal sig. Cumbo, disponendo l'ammissione del ricorrente "con riserva" ed "in soprannumero" a partecipare ai corsi di formazione, organizzati dall'Amministrazione a seguito dell'approvazione della graduatoria ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei modi e tempi di cui in parte motiva.

Lì, 25 febbraio 2020

Avv. Girolamo Rubino

Avv. Daniele Piazza